

XCLPP

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIMERCATE

CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
TRIENNIO 2012-2013-2014

ATTO PUBBLICO REP. 2435 IN DATA 03/11/2011

Il giorno **tre** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaundici**, nella sede municipale di questo Comune, davanti a me, dott. **Ciro Maddaluno**, Segretario Generale del Comune di Vimercate, abilitato a rogare gli atti in forma pubblica nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267, sono presenti le seguenti PARTI:

I) IL COMUNE DI VIMERCATE, con sede in Piazza Unità d'Italia 1 (C.F. 02026560157 e P.I. n. 00728730961), rappresentato dall'Ing. Ivo Bianchi, nato a Cogliate il 24 febbraio 1952 (C.F. BNCVIO52B24C820S), Dirigente di questa Amministrazione, per conto della quale è legittimato a stipulare il presente contratto a norma dell'art. 107, comma 3, lett. c), del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267, dell'art. 59, comma 2, lettera c), dello Statuto e del decreto sindacale n. 18/s del 27 marzo 2011;

II) L'IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SASSELLA S.r.l. (P.I. e C.F. 02314640968) con sede legale in Monza (MB) in via L. Manara, 31 rappresentata dal sig. Gianni Sassella (C.F. SSSGNN64R13E200W) nato a Grosio (SO) il 13 ottobre 1964 e residente in Casatenovo (LC), via San Gaetano, 47, in qualità di Legale Rappresentante.

Le Parti, così costituite, e della cui identità personale sono certo, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, avendone facoltà per legge.

PREMESSO CHE:

1. Il Dirigente dell' Area Lavori Pubblici e Ambiente, con determinazione n. 562/1 del 07 luglio 2011, esecutiva per legge, autorizza l'affidamento dei "Lavori di manutenzione del patrimonio edilizio comunale - opere da imprenditore edile - triennio 2012-2013-2014" mediante cottimo fiduciario ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 125 comma 1 lettera b) comma 5 e comma 8 del D.Lgs n.163 del 2006;
2. Il Dirigente dell' Area Lavori Pubblici e Ambiente, con determinazione n. 731/1 del 19 settembre 2011, esecutiva per legge, dichiara aggiudicataria dei predetti lavori la società citata in preambolo;
3. i lavori risultano finanziati, nel loro complessivo ammontare, con mezzi propri dell'Ente;
4. si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria della menzionata impresa, salvo quelli che si terrà necessario acquisire successivamente;
5. in merito alla insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni non risulta necessario acquisire alcuna documentazione, avendo l'appalto importo inferiore a euro 154.937,07, così come prescritto dal D.P.R. n. 252/1998;

Il Dirigente Area LL.PP e Ambiente	Impresa Edile Costruzioni Sassella S.R.L.	Il Segretario Generale
ing. Ivo Bianchi	sig. Gianni Sassella	dott. Ciro Maddaluno

TUTTO CIO' PREMESSO, Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) Oggetto

L'Ente appaltante affida all' IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SASSELLA S.r.l., come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione di tutti i lavori, forniture e prestazioni da imprenditore edile, occorrenti per la manutenzione degli stabili di proprietà in uso dell'Amministrazione Comunale di Vimercate in conformità a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'appalto. Gli stabili presso i quali eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto sono elencati nell' art. 3 del Capitolato Speciale d' Appalto.

Art. 3) Durata

La durata dell'appalto è fissata in anni 3 (tre) con decorrenza dal 1° gennaio 2012 al 31 gennaio 2014.

Art. 4) Clausola penale

Nel caso in cui non si adempia agli obblighi contrattuali come indicato dall'art. 12 del Capitolato Speciale d' Appalto si applica una penalità di € 15,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai termini stabiliti per gli interventi/lavori individuati come urgenti, una penalità di € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per gli interventi di manutenzione ordinaria/programmata e una penalità di € 100,00 giornaliera nel caso di sospensione dei lavori senza autorizzazione.

Art. 5) Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'Impresa per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato nell'importo complessivo di € **115.698,60** (Euro centoquindicimilaseicentonovantotto/60). Detto importo deve intendersi già depurato del ribasso d'asta del 33,00%.

Al suddetto importo va aggiunta l'IVA nella misura di legge.

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture, secondo le modalità previste all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6) Garanzie

L'appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, presta una cauzione definitiva ridotta del 50% per effetto del possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 pari a € **26.610,68** (Euro ventiseimilaseicentodieci/68) mediante polizza fidejussoria n. T439/00A0093756 rilasciata da Toro Assicurazione ag. Brianza Est.

Art. 7) Polizza Assicurativa

Per l'esecuzione dei lavori non è richiesta alcuna polizza stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R), l'appaltatore è tuttavia obbligato ha costituire (se non già coperto) una garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 1.000.000,00.


Art. 8) Piano di sicurezza

L'appaltatore è tenuto a redigere nei modi e forme di legge il Piano Operativo di Sicurezza che tenga conto delle situazioni peculiari dei singoli luoghi di lavoro compresi nell'appalto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e delle sue modifiche ed integrazioni.

Art. 9) Misure di sicurezza

L'appaltatore si impegna a rispettare e far eseguire le norme vigenti in materia

Il Dirigente Area LL.PP e Ambiente	Impresa Edile Costruzioni Sassella S.R.L.	Il Segretario Generale
ing. Ivo Bianchi	sig. Gianni Sassella	dott. Ciro Maddaluno



stabilite dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10) Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni. In particolare, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria di appartenenza dei lavoratori, che dovranno essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. In caso di inottemperanza agli obblighi testè citati accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se dal caso all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia di adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art. 11) Tracciabilità dei flussi finanziari

La società appaltatrice si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge 136 del 13/08/2010.

Art. 12) Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art.3 comma 9bis L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza-DUVRI

Ai sensi di quanto previsto dall' art. 26 del d.lgs.n. 81 del 2008, al presente contratto è allegato il DUVRI in cui vengono indicate le misure adottate allo scopo di eliminare - o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo - i rischi derivanti dalle interferenze che si possono verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto tra il personale dell'Ente committente ed il personale dell'appaltatore o di imprese diverse che operano nella medesima sede.

Art. 14) Subappalto

Il subappalto è disciplinato secondo quanto prescritto dall'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15) Oneri ed obblighi a carico dell'esecutore

L'appaltatore si obbliga a rispettare obblighi ed oneri elencati nell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16) Risoluzione del contratto

Nei casi in cui l'Appaltatore non dovesse adempiere alle obbligazioni oggetto del presente atto la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione del contratto per in adempimento dell'Appaltatrice, sono posti a carico della medesima tutti i danni conseguenti, compresi quelli derivanti all'Ente appaltante dal ritardo nella gestione del servizio e, se necessario, dall'esperimento di nuova procedura concorsuale.

Art.17) Variazioni assetto societario

Il Dirigente Area LL.PP e Ambiente	Impresa Edile Costruzioni Sassella S.R.L.	Il Segretario Generale
ing. Ivo Bianchi	sig. Gianni Sassella	dott. Ciro Maddaluno

Il contraente si impegna a comunicare eventuali variazioni relative alla compagine societaria e/o alla sede legale che dovessero insorgere nel corso di esecuzione del contratto.

Art. 18) Soggetti autorizzati a riscuotere

I soggetti legittimati a riscuotere e quietanzare i crediti della Società appaltatrice sono: sig. Gianni Sassella (C.F. SSSGNN64R13E200W) nato a Grosio (SO) il 13 ottobre 1964 e residente in Casatenovo (LC), via San Gaetano, 47.

Art. 19) Cessione del contratto e cessione dei crediti

La cessione del presente contratto è vietata sotto qualsiasi forma. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato dispositivo dell'art. 117 D.Lgs. 163/2006 e legge n. 52 del 1991.

Art. 20) Imposte e tasse

Le imposte e tasse (esclusa l'IVA facente carico al Comune), le spese di contratto ed ogni altra, inerente e conseguente, presente e futura, si convengono a carico dell'Impresa appaltatrice, che accetta.

Art. 21) Registrazione

Ai fini fiscali le Parti dichiarano che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Si precisa che il Capitolato Speciale d'Appalto citato nel presente contratto non viene presentato ai fini della registrazione del presente atto.

Art. 22) Definizione delle Controversie

La competenza a conoscere le controversie che dovessero insorgere tra le parti, spetta al Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 20 c.p.c.

Art. 23) Riferimenti integranti del contratto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si richiama il progetto definitivo – esecutivo e i suoi allegati.

Si dà lettura di questo atto alle Parti, che lo hanno riconosciuto conforme alla loro volontà e perciò lo hanno firmato.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di 4 facciate di cui 3 interamente scritte, e l'ultima solo parzialmente, è stato da me letto, unitamente all'allegato, ai componenti che lo approvano (le parti rinunciano alla lettura degli allegati).

Le Parti autorizzano espressamente il deposito della presente scrittura pubblica negli originali del Comune di Vimercate.

Le Parti dichiarano che non esistono cause ostative alla sottoscrizione del presente atto

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

LA SOCIETÀ APPALTATRICE:

IL SEGRETARIO GENERALE:

